

OGGETTO: Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie - Servizio Bilancio.

Raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento dei rifiuti.

Adesione a proposta di bacino ottimale ex art. 3bis, comma 1, del DL n. 138/2011

**L'ASSESSORE AL BILANCIO, PARTECIPATE, PATRIMONIO,
SERVIZI DEMOGRAFICI E SPORT**

Dato atto che:

- il Comune di Savona detiene una partecipazione nella Società ATA S.p.A., pari all'85% del capitale sociale, affidataria dei servizi di raccolta dei rifiuti, igiene, qualità e fruibilità urbana nonché dei servizi integrativi cimiteriali;
- la Società ATA S.p.a. ha un capitale pari a € 120.000,45 rappresentato da 235.295 azioni del valore di € 0,51 ciascuna;

Visti:

- il vigente art. 3-bis, comma 1 (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), del DL n. 138/2011, introdotto dall'art. 25, comma 1, del DL n. 1/2012 (convertito in Legge n. 27/2012), il quale prevede che: *“A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni ... organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 Giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio – economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 Maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art.30 del testo unico degli enti locali di cui al DLgs 18 Agosto 2000, n.267. Fermo restando il primo periodo di cui al presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in sede di attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, ai sensi delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella del presente comma”*;
- il vigente art. 4, comma 32, lettera a), del DL n. 138/2011, in base al quale *“gli affidamenti diretti ... cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in*





PROFONENTE 	ISTRUTTORE 	DIRIGENTE 	SEGRETARIO GENERALE 
---	---	--	--

house» può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 Dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1 Gennaio 2013»;

- *l'art. 6, comma 1 (Modifica all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti), del Disegno di legge n. 3162 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale), approvato dal Senato il 9 Maggio 2012 a fronte del DDL 4240 ricevuto dalla Camera dei Deputati, ed ora ritrasmesso dal Senato alla Camera quale Atto n. 4240b, ai fini dell'approvazione definitiva o della ritrasmissione con modifiche ed integrazione, il quale DDL prevede che: "Al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) l'azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti e l'affidamento dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all'azienda stessa anche in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda possono entrare a farne parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione»;*

Considerato che:





- la Regione Liguria non risulta aver individuato ambiti o bacini afferenti il ciclo dei rifiuti con propri provvedimenti;
- il Comune di Savona, unitamente ad altri Comuni che adotteranno atti analoghi al presente, possa cogliere le opportunità discendenti dalle novelle legislative, affinché la Regione

PROPONENTE 	ISTRUTTORE 	DIRIGENTE 	SEGRETARIO GENERALE 
---	---	--	--

individui, per il ciclo dei rifiuti all'interno del territorio della Provincia di Savona, *specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale*, sussistendo sia *"i criteri di differenziazione territoriale e socio – economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio"* ex art. 3-bis, comma 1 di cui sopra, sia *"le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità"* di cui al riformando art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006;

Valutato che i Comuni facenti parte dell'area comprendente la città di Savona, l'area collinare retrostante il capoluogo di provincia e l'intera Valbormida possano ben costituire un ambito/bacino così come delineato sia ex art. 3-bis, comma 1 di cui sopra, sia ai sensi del riformando art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto rispondente ai sopracitati criteri, principi ed esigenze, in relazione alle seguenti motivazioni:

- dell'aggregazione potrebbero far parte 20 Comuni (come da elenco e planimetria allegata), per un totale di circa 100.000 abitanti serviti, pari a ben il 35% dell'intera provincia;
- l'area individuata si caratterizza per elevata omogeneità morfologico – territoriale, la quale consente l'applicazione di altrettanto omogenee modalità di raccolta dei rifiuti,
- dal punto di vista delle economie di dimensione e di scala, nonché degli spazi di miglioramento ottenibili dalla gestione associata, l'ambito proposto si caratterizzerebbe per i rilevanti dati assoluti di seguito riportati: circa 54.000 tonn/anno di rifiuti raccolti di cui circa 42.000 tonn/anno avviati a smaltimento e circa 12.000 tonn/anno avviati a recupero; i valori di cui sopra corrispondono in termini percentuali a circa il 30% del totale provinciale;
- si registra la presenza nell'ambito proposto di un rilevante gestore a totale capitale pubblico (ATA SpA, società a totale partecipazione pubblica locale), la quale ben si potrebbe candidare ai ruoli individuati dalle susesposte recenti normative, a fronte dell'integrazione di preesistenti gestioni private e gestioni in economia pubbliche;
- ferma la competenza della Regione all'individuazione degli ambiti, si ritiene in particolare che l'ambito proposto possa essere ampliato, ma auspicabilmente mantenendo condizioni che consentano di cogliere le opportunità di cui sopra con riferimento all'affidamento in house alla società d'ambito ivi previsto;
- salvo futuri sviluppi volti a che nella compagine sociale di ATA SpA facciano ingresso i Comuni deliberanti e facenti parte dell'area comprendente la città di Savona, l'area collinare retrostante il capoluogo di provincia e l'intera Valbormida, il disegno complessivo può procedere anche senza partecipazione diretta dei Comuni stessi alla medesima ATA SpA, in base alla sentenza della Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 9/6/2009 n. C-480/06, secondo la quale è legittimo il contratto concluso direttamente tra le circoscrizioni amministrative e i servizi per la nettezza urbana di Amburgo, trattandosi di una cooperazione tra enti locali finalizzata a garantire lo smaltimento di rifiuti, e considerato altresì quanto raccomandato nella successiva Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010, sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2011/C 161 E/06, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31.05.2010) nella quale (sezione Cooperazione pubblico-pubblico – Punto 9) si *"pone l'accento sul fatto che in varie sentenze la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha richiamato il diritto all'autonomia locale e ha chiarito che la "possibilità per le autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle loro missioni di servizio pubblico può essere utilizzata in collaborazione con altre autorità"*

PROPONENTE 	ISTRUTTORE 	DIRIGENTE 	SEGRETARIO GENERALE 
---	---	--	--

pubbliche" (sentenza nella causa C-324/07); attira inoltre l'attenzione sulla sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2009 nella causa C-480/06, che ha aggiunto che il diritto comunitario non impone alle autorità pubbliche di ricorrere a una particolare forma giuridica per svolgere in comune i loro compiti di servizio pubblico; ritiene di conseguenza che i partenariati pubblico-pubblico, come gli accordi di collaborazione tra autorità locali e certe forme di cooperazione nazionale, non rientrino nel campo d'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: — lo scopo del partenariato è l'esecuzione di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorità locali in questione, — il compito è svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche in questione, cioè senza la partecipazione di privati o imprese private, e — l'attività in questione è espletata essenzialmente per le autorità pubbliche coinvolte";

Atteso che:

- il bacino di cui sopra sarà in ogni caso eventualmente individuato dalla Regione, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 Maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati, ex art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 128/2011 ovvero ai sensi del riformando art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006;





Ritenuto, pertanto, opportuno:

- rendere l'Amministrazione comunale parte attiva nei rapporti con gli altri Comuni e la Regione Liguria, al fine di costituire un bacino/ambito come sopra individuato;
- trasmettere quindi alla Regione la lettera di adesione, prevista ex art 3-bis del D.L. n. 138/2011, che sarà sottoscritta dal Sindaco del Comune di Savona ed, eventualmente, dai Sindaci dei Comuni anch'essi aderenti, in numero tale da rappresentare un consistente numero di abitanti su un totale di circa 100.000, quale nota di accompagnamento alla presente deliberazione di Giunta Comunale;





Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. approvare la proposta di costituzione di un bacino/ambito come in premessa individuato, rendendo conseguentemente l'Amministrazione comunale parte propositiva nei rapporti con gli altri Comuni e con la Regione Liguria;
2. trasmettere quindi alla Regione la lettera di adesione, prevista ex art 3-bis del D.L. n. 138/2011, che sarà sottoscritta dal Sindaco del Comune di Savona ed, eventualmente, dai Sindaci dei Comuni anch'essi aderenti, in numero tale da rappresentare un consistente numero di abitanti su un totale di circa 100.000, quale nota di accompagnamento alla presente deliberazione di Giunta Comunale;

PROponente	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
			

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, al fine di consentire la trasmissione degli atti entro i termini di legge.

PROPONENTE 	ISTRUTTORE 	DIRIGENTE 	SEGRETARIO GENERALE 
---	---	--	--